

**Successioni internazionali:
la legge straniera non può essere applicata nemmeno parzialmente
alle fattispecie per le quali opera un “rinvio indietro” alla disciplina italiana**

di LUCA COLLURA

La Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite su un tema particolarmente interessante in materia di successioni internazionali.

Nella vicenda sottoposta al vaglio del Supremo Collegio, con atto di citazione Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Primo, Seconda, Terza, Quarto e Quinta, figli di Tizio, cittadino inglese deceduto nel dicembre del 1999 e con cui l’attrice aveva contratto matrimonio nell’ottobre del 1999, chiedendo che il giudice ambrosiano accertasse e dichiarasse l’intervenuta revoca del testamento redatto a Londra nel 1997 con cui il *de cuius* aveva legato in suo favore la somma di 50.000 sterline e disposto del restante patrimonio (nella specie, un podere con villa patronale in Toscana, due appartamenti in Porto Ercole, un terreno, oggetti d’arte, valori mobiliari, depositi bancari) e accogliesse la sua azione di petizione d’eredità.

In particolare, l’attrice deduceva che la nazionalità del *de cuius* comportava che la sua successione, ai sensi degli artt. 13 e 46, l. 31 maggio 1995, n. 218, fosse regolata dalla legge inglese e che, pertanto, in base a quanto prescritto dal *Will Act* del 1837¹, il testamento doveva intendersi revocato in virtù del successivo matrimonio che il defunto aveva contratto con lei.

Il Tribunale di Milano, accogliendo le domande attoree, revocava il testamento, riconosceva la qualità di erede dell’attrice e riconosceva che ella aveva diritto ad un terzo dei beni immobili siti in Italia e a tutti i beni mobili personali del *de cuius*. Nello specifico, il Tribunale riteneva che la successione dovesse intendersi regolata dal diritto inglese, per cui il testamento era da intendersi revocato ai sensi del sopradetto *Will Act* del 1837 e la successione da considerarsi *ab intestato*, con la conseguenza che i beni mobili dovevano

¹ Secondo cui: «*In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will*».

essere attribuiti sulla base della legge inglese e i beni immobili sulla base di quella italiana, atteso che la legge inglese fa riferimento alla *lex rei sitae* con riguardo al patrimonio immobiliare, così operando un “rinvio indietro” alla nostra disciplina nazionale.

Contro il *decisum* del giudice di prime cure proponevano appello due dei convenuti. Tuttavia il giudice del gravame accoglieva le doglianze solo in punto di regolamentazione delle spese del giudizio, confermando in ogni altra parte la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ricorreva uno degli appellanti mentre l'altro proponeva controricorso; l'appellata proponeva invece controricorso e ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento dei ricorsi avversi.

Con ordinanza interlocutoria del 3 gennaio 2020, n. 18, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione rimetteva i ricorsi al Primo Presidente per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

Di particolare interesse, per i fini che qui interessano, sono due delle questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione al Primo Presidente, e cioè:

1) «se, in base agli artt. 13, comma 1°, e 46, comma 1°, l. n. 218/1995, sia corretto anteporre l'operatività della norma sostanziale inglese, riguardante la revoca testamentaria, alla disciplina successoria individuata per gli immobili con riferimento alla *lex rei sitae*. Potrebbe viceversa sostenersi che l'art. 13 citato, ove stabilisce che deve tenersi conto della norma straniera di rinvio, intenda escludere che la materia possa essere disciplinata dall'ordinamento straniero che – in base alle proprie norme di diritto internazionale privato – non vuole invece regolarla. In particolare, la conclusione di applicare la legge materiale inglese riguardante la revoca del testamento per susseguente matrimonio all'intera successione non sembra considerare la norma di rinvio contenuta nella legge di diritto internazionale privato inglese, che non è volta a disciplinare la devoluzione degli immobili situati in Italia, anche riguardo alle questioni concernenti l'efficacia del titolo testamentario»;

2) «se la *lex rei sitae*, oltre ad integrare la legge successoria in base al primo comma dell'art. 46, possa costituire essa stessa la fonte di regolazione del titolo successorio per effetto del rinvio contenuto nelle norme di diritto internazionale privato straniero che contemplano il sistema della scissione; o se, piuttosto, detta legge venga

in rilievo ai soli fini della regolazione delle modalità di acquisto dei beni ereditari».

In buona sostanza si è chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se, laddove la legge di diritto internazionale privato italiana faccia rinvio per la regolamentazione di una successione *mortis causa* ad una legge straniera che a sua volta, come quella inglese, rinvia indietro a quella italiana per la regolamentazione solo di una parte delle sostanze ereditarie (nelle specie, i beni immobili), a questa parte di *relictum* la legge italiana vada applicata anche relativamente alle questioni concernenti l'efficacia del testamento con cui di essa si dispone oppure soltanto per disciplinare le modalità di acquisto dei beni ereditari.

La questione – è evidente – ha rilievo non solamente dogmatico.

Se, aderendo a quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, prima, e dalla Corte d'Appello, poi, si ritenga che la legge italiana trovi applicazione soltanto rispetto alla regolamentazione dell'acquisto delle sostanze ereditarie ad essa sottoposte ma non alla questioni riguardanti la validità e l'efficacia del testamento, correttamente si dovrebbe sostenere che l'intera successione di Tizio si fosse aperta *ab intestato*, in quanto la revoca del testamento in virtù del sopracitato *Will Act* avrebbe effetto sia rispetto ai beni mobili – poi sottoposti alla legge inglese – sia rispetto ai beni immobili – regolati, invece, dalla *lex rei sitae*, cioè da quella italiana –; al contrario, sostenendo che il rinvio indietro operato dalla legge d'oltremania a quella italiana con riguardo alla regolamentazione dei beni immobili determini l'applicabilità della nostra disciplina nazionale anche alle questioni inerenti al titolo testamentario con cui di detti beni il *de cuius* abbia disposto, è evidente che Tizia non avrebbe potuto vantare alcun diritto sugli immobili relitti siti in Italia in quanto essi sarebbero rimasti soggetti alle volontà espresse da Tizio nel testamento del 1997, con cui il *de cuius* disponeva dei beni *de quibus* in favore dei figli e che non sarebbe stato in alcun modo revocato dal matrimonio ch'egli aveva contratto con Tizia dopo la sua redazione.

Nell'addivenire alla decisione, la Suprema Corte premette che nonostante il nostro ordinamento abbia accolto il principio di unità della successione, da cui discende che la «successione si apre solo una volta, e l'unitarietà della sua regolazione normativa, cioè l'utilizzazione di un unico meccanismo di allocazione delle situazioni comprese nel compendio ereditario», quando nelle successioni transazionali le leggi interessate operano

un rinvio – che l’art. 13, l. n. 218/1995, consente ed accetta anche di ritorno – si può assistere ad uno scontro tra unità e pluralità delle successioni *mortis causa*: ciò avviene quando, come nel caso di specie, le norme di conflitto italiane individuano preliminarmente la *lex successionis* in una legge straniera (nel caso di specie, quella inglese) ma questa trattiene poi la regolamentazione di parte delle posizioni giuridiche cadute in successione (nel caso in esame, quelle relative ai beni mobili) e rinvia indietro alla legge italiana per la disciplina delle altre (nel caso *de quo*, la legge italiana quale regolatrice della sorte dei beni immobili).

«In sostanza, quale conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest’ultimo, si determina l’effetto della cosiddetta “scissione” tra i beni immobili e i beni mobili del defunto, senza che, per quanto detto, emerga alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale ex art. 16, l. n. 218: la legge che governa la successione inerente ai beni immobili è la legge italiana, ovvero quella dello Stato in cui i beni si trovano (*lex rei sitae*); la legge che governa la successione inerente ai beni mobili, per contro, è la legge inglese, legge del domicilio del defunto».

Il principio della scissione, precisa la Corte, opera tanto nell’ambito della successione *ab intestato* che rispetto alla successione testamentaria e comporta «l’apertura di due (o più, se più sono gli Stati in cui esistono beni immobili del defunto) successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi chiamate a verificare la validità e l’efficacia del titolo successorio, ad individuare gli eredi, a determinare l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità. In particolare, l’ambito di applicazione della *lex successionis*, individuata per le due successioni, quella mobiliare e quella immobiliare, abbraccia tutti i tre momenti in cui si sviluppa il procedimento successorio: quello della devoluzione, quello della trasmissione ereditaria dei beni e quello della divisione».

Come precisato dalle Sezioni Unite, quindi, in un caso quale quello rimesso al suo giudizio, in cui cioè la legge straniera individuata come regolatrice della successione rinvia indietro alla legge di partenza per la disciplina di alcune delle posizioni giuridiche riferibili al *de cuius*, i.e. quelle relative ai beni immobili, in deroga al

principio di unicità che caratterizza il nostro ordinamento, si aprono due successioni distinte:

- 1) la prima, relativa ai beni mobili, regolata dalla legge inglese;
- 2) la seconda, relativa ai beni immobili, regolata dalla legge italiana.

Ciascuna di queste due successioni sarà indipendente l'una dall'altra ed andrà regolata sotto ogni aspetto – devoluzione, trasmissione dei beni e divisione – dalla legge alla quale è sottoposta, con la formazione di masse separate per ciascuna delle due. *Rebus sic stantibus*, se rispetto ai beni mobili, regolati dalla legge inglese, il testamento doveva ritenersi revocato (nella parte in cui disponeva di detti beni) in virtù del *Will Act* del 1837, con riferimento ai beni immobili, sottoposti alla disciplina del codice civile italiano, il testamento doveva ritenersi ancora valido ed efficace, non essendo il matrimonio contratto dal *testator* successivamente alla redazione della scheda testamentaria causa di revocazione *ex lege* della stessa.

Ad avviso degli ermellini, «l'errore della sentenza impugnata sta dunque nell'aver ritenuto che “è proprio perché è la legge inglese a disciplinare la successione mortis causa che trova applicazione prima la revoca del testamento per susseguente matrimonio, poi la successione ab intestato secondo le regole di diritto internazionale privato della stessa – applicate dunque prima di quelle sostanziali per risolvere il conflitto – che individuano per i beni mobili le disposizioni della legge inglese in considerazione del domicilio del *de cuius* e per gli immobili le disposizioni della legge italiana per il rinvio senza distinzioni alla *lex rei sitae*”. In tal modo, i giudici del merito hanno finito per regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla legge inglese, relegando l'operatività della *lex rei sitae* alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità di acquisto». A conclusione di quanto sopra riportato, la Suprema Corte giunge a sancire il seguente principio di diritto: «Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell'art. 46, l. 31 maggio 1995, n. 218, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del *de cuius* e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall'art. 13, comma 1°, lettera b), l. n. 218/1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione

di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari».

In applicazione del richiamato principio, il Tribunale di Milano avrebbe dovuto rigettare le domande di Tizia. Appurato che era la legge italiana a disciplinare la successione *mortis causa* nel patrimonio immobiliare di Tizio, il giudice meneghino avrebbe dovuto dichiarare valido ed efficace il testamento redatto dal *de cuius* nel 1997 e, conseguentemente, non accogliere la domanda di petizione d'eredità di Tizia, avendo l'ereditando disposto dei suoi beni immobili in favore dei propri figli e non essendo stati i medesimi acquistati da Tizia a titolo d'eredità. L'unica strada percorribile per Tizia, legittimaria pretermessa, sarebbe stata allora quella dell'esperimento di un'azione di riduzione volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima ed il successivo reintegro della stessa (limitatamente, si badi, alla massa dei beni immobili situati in Italia)².

² In tal caso, inoltre, atteso che Tizia era una legittimaria pretermessa rispetto alla parte di successione regolata dalla legge italiana, ad avviso dello scrivente la medesima avrebbe potuto agire in riduzione anche senza preventivamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario, sia perché nulla ella avrebbe invero potuto accettare nell'ambito della successione "italiana" sia in quanto ogni eventuale acquisto ereditario dalla medesima conseguito nell'ambito della successione "inglese" è da considerarsi completamente irrilevante per la sorte di quella regolata dal nostro codice civile.